

dover far luogo all'accusa; il che dovrebbe sempre verificarsi quando non vi fossero i mezzi per dar le prove degli indizi sopra i quali si è creduto di far seguire l'arresto. Ora in questo caso egli è evidente che la sentenza del Consiglio è definitiva, perchè una volta che siasi da esso pronunziato non essere luogo all'accusa, quello che è accusato non può andare soggetto ad alcun procedimento per il fatto di cui venne imputato.

Il deputato Brofferio disse che, trattandosi specialmente delle prove da addursi, sarebbe sicuramente bastevole il termine di 24 ore, mentre, quando la polizia procede all'arresto, deve avere in pronto le prove per le quali si è proceduto al medesimo. Ma rispondo che qui non si tratta di avere le prove o semiprove, bensì di farne constare all'autorità giudiziaria, e molte volte sarà difficilissimo che si possa di ciò far risultare, se i termini vengono ristretti: si supponga che vi sia qualcuno nello Stato di cui non si conosca l'abitazione, e sia sospetto di essere uno dei cospiratori, uno che sia venduto all'inimico; il Governo può avere i dati e le carte giustificanti il sospetto e la necessità di procedere all'immediato arresto di quell'individuo, e di sottoporlo a procedimento.

Il Governo, non sapendo dove costui si trovi, altro non può fare che dare ordine a tutte le autorità locali e quelle particolari delle frontiere di procedere al di lui arresto ovunque si presenti. Ora non può trasmettere più in questo che in quel luogo le carte comprovanti. Ora è manifesto che in questo caso, che è quello precisamente il quale più spesso si verifica, se ci lasciamo quel ristretto termine per compiere il giudizio d'accusa, il Consiglio si troverebbe nella necessità di risolvere senza che si lasci al Governo il tempo di fornire le sue giustificazioni; perocchè è impossibile che entro due volte ventiquattr'ore si possa dar notizia al Ministero dell'arresto,

e questo abbia i mezzi di trasmettere le carte che somministrano le prove o semiprove della reità del detenuto.

Quindi, se si ammettesse l'emendamento, si toglierebbero i mezzi per raggiungere l'intento a cui la legge è diretta; perciò, ripeto, sono astretto ad insistere su questo punto, perchè, approvandosi l'emendamento, si distruggerebbe la legge stessa.

BROFFERIO. Io credo che il signor ministro non farà mai procedere all'arresto di alcuno sopra un semplice sospetto, e senza avere almeno qualche indizio.

RATTAZZI, ministro dell'interno. È precisamente per questo che io credo vi debbano essere le prove o semiprove, ove vengano ordinati gli arresti, e che sia necessario il tempo entro cui si possa legalmente far constare di queste prove o semiprove.

RINVIO DELLA TORNATA ALLE 8 DI SERA.

BROGLIO. Io aveva domandata la parola, ma, al passo con cui va la discussione, io prego la Camera di riflettere alle determinazioni che si devono prendere. Noi abbiamo dichiarata la seduta permanente, ma è evidente che è impossibile che con questa permanenza si possa finire la discussione con questi intrecci di emendamenti e di discussioni. Io quindi propongo che sia continuata la seduta questa sera, massime che la Commissione può in questo frattempo prendere gli opportuni concerti.

IL PRESIDENTE. Chiederò alla Camera se intenda prorogare la seduta alle ore 8 di questa sera.

(La Camera approva.)

La seduta è sospesa alle ore 8 e mezzo.

TORNATA DELLA SERA DEL 19 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza*
Nuovo appello nominale.

La seduta è ripresa alle ore 8 e 1/2.

IL PRESIDENTE. Sono le 8 e 1/2; la Camera doveva radunarsi alle 8, e non siamo ancora in numero; si farà l'appello nominale.

APPELLO NOMINALE.

(Mancano i seguenti deputati: Arese — Berruti — Bertini G. M. — Bertrand — Bianchi-Giovini — Bonelli — Buffa, ministro — Cadorna, ministro — Cannas — Carli — Caveri — D'Azeglio — Defey — Doria — Fois — Ginet — Gioberti

— Griffa — Leotardi — Martinet — Michelini G. B. — Mussi — Pansoya — Pera — Piatti — Re — Ricci, ministro — Simonetta — Spano — Valerio G. — Valerio L. — Zumaglini.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. La Camera trovandosi ora in numero, si comincerà la seduta.

La Camera ricorderà che questa mane si era udita la spiegazione dell'emendamento proposto dal deputato Boncompa-

gni, indi quella di un altro del deputato Brofferio. Debbo aggiungere che si è sopraggiunto un altro emendamento, o almeno fu dato come tale dal deputato Ravina. Quanto a me, pare la soppressione del paragrafo 1° del primo articolo.

La parola è stata domandata dal deputato Broglio e dal deputato Siotto-Pintor sopra l'emendamento Brofferio, quando la Camera decise di sospendere la seduta. Ripigliandola ora, manterremo lo stesso ordine; la parola adunque è prima di tutto al deputato Broglio, indi l'avrà il deputato Siotto-Pintor.

RAVINA. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio che l'aveva chiesta prima.

RAVINA. La domando, o per esporre il mio emendamento, ovvero per combattere quello del deputato Brofferio.

IL PRESIDENTE. Se è per parlare contro l'emendamento del deputato Brofferio, la parola è al deputato Broglio che è il primo degli iscritti; se è per esporre il suo emendamento, egli l'avrà quando sarà chiamato a discuterlo.

RAVINA. Egli è che io non voglio perdere l'occasione di parlare. (*Risa generale*)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.

RAVINA. Il mio emendamento è un emendamento soppresivo, quindi.....

IL PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Quando verrà il suo turno parlerà.

RAVINA. È per provare che io..... (*Rumori generali*)

IL PRESIDENTE. Chiamo all'ordine il deputato Ravina.

RAVINA. Io mi appello alla Camera; essa deve decidere. (*Rumore e confusione generale*)

IL PRESIDENTE. Lo richiamo all'ordine.

RAVINA. Io invoco il regolamento.

Voci generali. All'ordine! all'ordine!

IL PRESIDENTE. Chi è di sentimento di richiamare all'ordine il deputato Ravina, sorga. (*Sorgono alcuni deputati*)

Voci generali. All'ordine!

RAVINA. Il regolamento..... (*Rumori continuati*)

IL PRESIDENTE. (*Coprendosi*) La seduta è sospesa.

RAVINA. Il regolamento.....

Voci universali. All'ordine! all'ordine!

IL PRESIDENTE. Il deputato Ravina tacia.

(*Molti deputati circondano il deputato Ravina e lo inducono a tacersi.*)

IL PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti in discussione, l'emendamento del deputato Brofferio e quello.....

MOLLARD. (*Interrompendo*) Je demande la parole pour faire observer que si l'amendement de M. Ravina tend à supprimer l'article 1^{er}, il a raison d'insister sur la priorité de la parole. Par conséquent je demande que M. le député Ravina ait la faculté de parler le premier.

IL PRESIDENTE. Je ferai observer à M. le préopinant que les amendements tendant à demander la suppression d'un article ne sont pas de vrais amendements. Le mot *amendement* signifie *corriger*; or, je demande si on corrige un article quand on en propose la suppression.

La parole est au député Broglio.

BROFFERIO. Domando la parola.

BROGLIO. Domando la parola sull'ordine della discussione: Io credo che, se noi facciamo in modo che la discussione di un emendamento venga ad ogni tratto ad innestarsi sulla discussione di un altro emendamento, noi non verremo più a capo.

Se l'onorevole deputato Ravina avesse proposto la soppressione dell'articolo all'atto della presentazione dell'emenda-

mento Boncompagni, o del sotto-emendamento Brofferio, il signor presidente avrebbe preso in considerazione i due emendamenti e la soppressione proposta, e avrebbe deciso della priorità; ma quando un emendamento è già in corso di discussione, che è sotto-emendato, e la discussione è già aperta sopra questo sotto-emendamento, se alcuno venisse a proporre una soppressione per troncane a mezzo la discussione del sotto-emendamento, è evidente che le varie discussioni s'intreccerebbero, sovrapponendosi le une alle altre e confondendosi per modo da cadere veramente in un caos senza ordine nè logica che non avrebbe più fine. Mi pare che sarebbe meglio di finire la discussione del sotto-emendamento, e poi il signor presidente si potrà far carico della proposta Ravina.

BROFFERIO. Gli emendamenti sono di tre generi: emendamenti che aggiungono; emendamenti che tolgono; emendamenti che sopprimono.

Io proposi una correzione dell'articolo; il deputato Ravina propone che tutto l'articolo sia soppresso; il suo è dunque un emendamento soppresivo che dovrebbe avere la precedenza.

E per risparmiare al signor Ravina la fatica di combattere, io mi tengo per combattuto e appoggio il suo emendamento.

BROGLIO Ritira il suo?

BROFFERIO. Non lo ritiro; lo ritengo nel caso che non passi quello del signor Ravina.

BARNANI. È stato in primo luogo detto che non è emendamento una proposta che porterebbe la soppressione di un articolo; io risponderci che l'onorevole deputato Ravina non ha proposto un emendamento sopra l'intero articolo, ma solamente sopra la prima parte del primo articolo; in secondo si è detto che nuocerebbe alla chiarezza non meno che all'ordine il sospendere la discussione già inoltrata sopra i primi proposti per venire a questo nuovo emendamento, ed io rispondo a tale ragione che, per considerazioni giuridiche e dedotte dal regolamento, si può sospendere per un quarto d'ora di più, senza indurre confusione, una discussione sopra la quale già ritorna la Camera dopo tre ore di sospensione. (*Si parla*)

CABELLA. Io ho già osservato parecchie volte che mentre si sta discutendo un emendamento se ne presenta un altro il quale viene ad interrompere la discussione che è già in corso; d'onde nasce l'inconveniente che si trovano due discussioni intralciate l'una nell'altra. A me pare che non si possa e non si debba (come osservava assai egregiamente l'onorevole deputato Broglio) venire ad interrompere in questo modo una discussione già cominciata e generare una confusione che non lascia più intendere nessuno degli emendamenti proposti.

La preferenza che il regolamento accorda a quello tra gli emendamenti che più si scosta dalla legge deve intendersi fra quelli che furono contemporaneamente presentati e prima che la discussione incominci. Ma, una volta che la preferenza è data, non può essere più lecito ad un deputato d'interrompere la discussione con un nuovo emendamento più largo.

La discussione già cominciata deve continuare e finire col voto della Camera, ed il nuovo emendamento, sebbene più largo, non può avere il suo turno se non dopo questo voto. Tale, a mio avviso, deve essere l'ordine della discussione.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole deputato Barnani e dell'onorevole deputato Brofferio, che la soppressione d'un intero articolo debba considerarsi come un emendamento, io sono intieramente d'accordo con loro, ma non credo che la soppressione di un articolo debba avere la prio-

rità sugli altri emendamenti. Anzi io sono d'un avviso contrario. Quando l'emendamento parziale è adottato, rimane ancora a votare sull'articolo emendato, ed è allora che si può proporre la soppressione dell'articolo, benchè già emendato. È allora che la Camera decide se l'articolo coi suoi parziali emendamenti dev'essere adottato. Quindi la soppressione di un articolo dev'essere messa in discussione dopo gli emendamenti. Così facciamo anche per l'intera legge. Dopochè una legge è accettata ne' suoi singoli articoli, non è lecito forse di rigettarla intiera, benchè sia stata emendata? Quello che si può fare per l'intera legge, si può fare per un articolo della medesima.

IL PRESIDENTE. Era così appunto che io intendeva l'interpretazione del regolamento, e per questa ragione io diceva che l'emendamento del deputato Ravina non era un vero emendamento, ma una proposizione soppressiva dell'articolo.

CABELLA. Ed io appoggiava in tal modo l'interpretazione dell'onorevole presidente.

BARGNANI. Io domanderò al deputato Ravina se egli ha proposta la soppressione dell'intero articolo o soltanto la soppressione della prima parte.

IL PRESIDENTE. Siccome si deve votare l'articolo paragrafo per paragrafo, così io credo bene di mettere ai voti il primo; se la soppressione del primo paragrafo sarà accettata, sarà accettata nel medesimo tempo quella dell'emendamento al primo paragrafo.

GENINA. Io aggiungo ancora, per appoggiare l'opinione del deputato Broglio e quella del deputato Cabella, che, a mio parere, deve terminarsi di discutere l'altro emendamento, prima di passare ad un emendamento soppressivo, per questa ragione che forse molti deputati rigetterebbero l'articolo se è come esiste, e potrebbero forse ammetterlo emendato dopo la discussione dell'altro emendamento; ciò può servire per chiarire la questione colle modificazioni che si saranno presentate, può abbreviare non poco la discussione e fors'anche indurre alcun deputato a votare l'articolo e non a rigettarlo.

Io credo pertanto che si devono in primo luogo discutere gli emendamenti del deputato Brofferio e del deputato Boncompagni, salvo poscia a quelli che vorranno contentarsi di questi emendamenti di sopprimere l'articolo, secondo l'opinione del deputato Broglio.

RAVINA. Io accetto quanto si è detto dai preopinanti; quantunque fossero approvati uno o due degli emendamenti proposti, sarei sempre in tempo a fare il mio; in questo senso io aspetterò certamente che siano discussi gli altri.

Del resto, per rispondere al signor Cabella che diceva che non si può proporre un secondo emendamento dopo che fu discusso un primo, o almeno che questo secondo non debba venire in discussione prima dell'altro, quando già è incominciato quello, io dico che fu questo smentito quest'oggi stesso alla Camera. Il deputato Boncompagni avea proposto un emendamento, ne avea esposte le ragioni per dimostrare il fondamento, quando venne un altro emendamento del signor Brofferio, il quale era più ampio, e, malgrado che la discussione fosse di già incominciata sull'emendamento Boncompagni, si diede la preferenza all'emendamento Brofferio.

Del resto, come dissi, aspetterò a proporre il mio dopo che gli altri saranno discussi o votati.

CABELLA. Risponderò due parole al deputato Ravina, che cioè appunto perchè io avea osservato che la discussione degli emendamenti viene spesso intralciata e turbata da nuovi emendamenti, io avea reclamato contro questo metodo che mi pareva non consentaneo al buon andamento di una regolare discussione.

IL PRESIDENTE. La parola ora è al deputato Broglio.

BROGLIO. Due emendamenti sono proposti a questo articolo: quello dell'onorevole deputato Boncompagni, ed un sotto-emendamento dell'avvocato Brofferio.

Parlando prima dell'emendamento Brofferio, come quello che appunto fu presentato nella qualità di sotto-emendamento, io considero in questo emendamento due cose separate: lo spirito con cui è presentato, ed il fondo dell'emendamento medesimo.

Quanto allo spirito, l'onorevole deputato Brofferio ci ha detto che egli avea fatta promessa solenne alla Camera ed al paese, che al momento in cui la guerra fosse dichiarata egli avrebbe cessato da ogni preoccupazione ardente di libertà per occuparsi esclusivamente della concordia generale, e di dare al Governo, al potere costituito tutte quelle facoltà che fossero necessarie per condurre con maggior sollecitudine e col miglior effetto possibile la guerra della indipendenza. Egli ha soggiunto che in questa vista....

BROFFERIO. Domando la parola.

BROGLIO. Egli ha soggiunto che in questa vista si era imposto silenzio durante la discussione generale, e, dopo aver detto che egli si era imposto silenzio, ha tuttavia in via di proemio indicato quali erano i suoi timori, i suoi giudizi, e parlò dei pericoli di questa legge che ora si propone. Ha detto che la legge suppone l'esistenza di grandi pericoli contro la sicurezza dello Stato così nell'interno come nell'esterno, e considerando la condizione dello Stato nostro, egli avrebbe sostenuto che questi pericoli non ci siano nè all'interno, nè all'esterno; avrebbe detto, quanto all'interno, che il paese è perfettamente tranquillo, che le fazioni non si agitano punto; avrebbe detto, quanto all'esterno, che il nemico è pauroso, che la stessa tracotanza de' suoi bollettini ci dimostra come nel fondo del cuore tremi per la sua causa.

Non posso esimermi dal fare qualche osservazione sopra questo proemio presentato dall'avvocato Brofferio, in quanto che credo possa influire grandemente sulle determinazioni che ognuno di noi deve prendere nell'esame e nella votazione del presente progetto di legge.

Quanto allo Stato interno, io ricorderò all'onorevole avvocato Brofferio che, con quell'eloquenza che tutti noi ammiriamo in lui, pochi giorni fa egli ci ha fatto una pittura tale delle cose dello Stato, della nostra condizione interna, la quale non corrisponde sicuramente a quanto oggi ebbe ad accennare. Disse allora che le fazioni retrograde e reazionarie si agitavano, e adduceva esempi gravissimi che lo toccavano da vicino, non nella persona, perchè io debbo dichiarare che l'avvocato Brofferio ha sempre dato prova di un sommo coraggio civile per quello che concerne la sua persona, ma addusse esempi che lo toccavano nei membri della sua famiglia; e tutti noi fummo profondamente scossi dalle eloquenti parole dell'avvocato Brofferio, che moveva giuste lagnanze sul modo con cui era rispettata la libertà del deputato, non soltanto nella persona del deputato medesimo, ma nei membri della sua famiglia. Allora egli avea proposto misure di rigore straordinarie; queste misure fu da alcuni membri della Camera avvisato che non si potevano prendere con poteri arbitrari; ma siccome si ammetteva da tutti che vi fossero dei pericoli, a questi pericoli bisognava impedire mediante la presentazione di una legge, e fu appunto in conseguenza del riconoscimento di questi pericoli che ebbe origine l'attuale progetto di legge.

Quanto alla nostra condizione attuale, io credo che, se la Camera si lasciasse influenzare dalle parole dell'onorevole signor Brofferio, noi ricadremmo in un grave errore, in quel-

l'errore che fu causa in gran parte delle passate sventure e che consisteva nel credere troppo debole il nemico. L'onorevole oratore ci ha domandato se i Galli erano in Campidoglio, se Catilina era alle porte di Roma; non dico già che i Galli siano in Campidoglio, non alle porte, ma sono a 50 miglia. E il nemico nostro è un nemico vigoroso, grosso, disciplinato, pronto a ricorrere ad ogni mezzo. A 50 miglia dalla capitale sta per scoppiare una lotta di vita o di morte per noi; dico perciò che il paese è in gravissime contingenze, e mi pare impossibile come queste gravi contingenze si possano mettere in dubbio.

Ho dovuto parlare dello spirito da cui era dettato il sottoemendamento del deputato Brofferio, inquantochè egli ci ha detto apertamente, ed io gli sono grato di questa sua franchezza, che, come egli aveva parlato contro la legge in massima, così avrebbe votato contro la medesima, e se poi non riusciva con tutto questo ad impedire l'approvazione della legge, si proponeva di circondarla di cautele e discipline tali che fosse il meno possibile pericolosa. Or dunque egli è ben naturale che, mosso da questi principii, egli proponesse un emendamento nel quale si contenessero tutte quelle cautele, tutte quelle garanzie che modificchino, temperino le facoltà del potere esecutivo; ma egli è ugualmente naturale al contrario, che coloro fra i deputati i quali ritengono che i pericoli esistono, e che per conseguenza i poteri del Governo debbono venire rinforzati, non siano poi tanto preoccupati di legare da una parte le mani al Governo, dopo di avere cercato di scioglierle dall'altra. Egli è per questo che la Commissione, dopo di aver esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Brofferio, non dubitò di respingerlo, in quanto che, se si tratta delle cautele, delle misure con cui deve procedere l'autorità giudiziaria nel giudicare degli accusati che le saranno trasmessi, queste procedure sono già stabilite dalla legge e dal diritto comune.

Se poi si volessero aggiungere cautele maggiori, appunto come diceva l'onorevole avvocato Brofferio, perchè maggiori sono i poteri concessi, questo non credo che possa essere l'intendimento della Camera. La Camera vorrà accordare poteri straordinari ed eccezionali, perchè più efficace riesca l'azione del potere esecutivo; se da una parte, mentre accorda i poteri, dall'altra poi limitasse in modo l'esercizio di questi poteri da rendere difficile l'andamento di queste misure repressive, egli è ben naturale che le cose rimarrebbero presso a poco nello *statu quo*; ora noi vogliamo appunto uscire dallo *statu quo*, perchè ne riconosciamo la necessità. Ma l'onorevole signor Brofferio ci diceva che, quantunque il diritto comune provveda rigorosamente per quanto concerne i termini in cui debbono procedere i tribunali, avviene tuttavia che di leggieri s'introducano gli abusi e la legge non venga regolarmente osservata.

Signori, di ogni cosa si abusa; anche le più sante istituzioni sociali furono spesso abusate, ed i codici e le leggi sono appunto massime di dottrina, principii di ragione, tendenti a che, mentre da una parte si accordano poteri per la repressione dei delitti e per la conservazione dell'ordine nella società, dall'altra parte si accordano ai cittadini le guarentigie, le misure e le cautele con cui il Governo deve procedere; ma per questo, che di una cosa si possa talvolta abusare, non ne deriva che noi dobbiamo talmente preoccuparci dell'abuso possibile, da rendere impossibile o almeno difficile troppo l'esercizio del potere che si vuole accordare. L'onorevole ministro degli interni ha fatto osservare questa mattina come i termini rigorosi che l'onorevole Brofferio voleva proporre riuscissero veramente a rendere impossibile l'andamento del-

l'autorità politica e giudiziaria, soprattutto in questa specie di reati, e ha esposto il caso in cui il ministro, avendo in mano indizi, prove e semi-prove, come richiedeva l'avvocato Brofferio, dalle quali potesse emergere grave sospetto di una cospirazione, di una macchinazione contro la sicurezza dello Stato, manderebbe ordini in tutte le parti del territorio per l'arresto di quelle persone su cui cadessero i sospetti, mentre poi gli sarebbe impossibile di mandare dappertutto le copie delle prove; laonde è pure necessario accordare un certo tempo affinchè le autorità possano riferire all'autorità centrale, e si possa in questo modo incoare il processo. Del resto io convengo che, dal momento che si accordano poteri eccezionali, è anche a desiderare che se ne abusi il meno possibile; ma noi abbiamo, o signori (e la vostra Commissione è partita da questi dati), noi abbiamo tre grandi guarentigie che sciolgono la questione: abbiamo prima di tutto la fiducia nelle persone, e questa l'onorevole Brofferio la divide con noi; sicuramente, poteri straordinari di questa natura non si accorderebbero a tutti; si accordano soltanto alle persone i cui principii liberali e democratici sono per se soli una garanzia che i poteri straordinari non saranno usati che nell'interesse vero dello Stato. Abbiamo una seconda efficace guarentigia, ed è la stampa perfettamente libera, la quale nella legge proposta non si tocca menomamente per tutto quanto concerne le discussioni politiche ed il diritto di petizione alla Camera; quando la stampa può reclamare ogni giorno, quando ogni cittadino, o dal fondo del suo carcere, o qualunque parente, o qualunque amico per lui, o qualunque partigiano, qualunque persona, la quale partecipi a' suoi principii politici, può presentare petizioni alla Camera sull'abuso che il Governo facesse dei poteri straordinari, io non so, o signori, qual guarentigia maggiore si possa desiderare.

Finalmente abbiamo una terza guarentigia, ed è che, appunto per assicurarci che la fiducia delle persone non debbe mai mancare al Parlamento, abbiamo detto che la legge cessa *ipso facto* se il Parlamento venisse a prorogarsi; a questo modo, o le persone godono della perfetta fiducia del Parlamento, ed esso manterrà fino alla scadenza l'uso dei poteri eccezionali; o le persone che fossero sostituite al Ministero non godono di questa fiducia, e allora il Parlamento ha cento modi per impedire che questo Ministero rimanga al potere. Ora, dacchè a giudizio della Commissione non si possono temere gli abusi dei poteri eccezionali che si danno al Governo, è poi inutile, io credo, il discutere punto per punto le singole proposizioni che costituiscono l'emendamento Brofferio, in quanto che tutte queste proposizioni sono sempre dettate da un desiderio di cautele, da un desiderio di garanzie alle quali noi crediamo di avere abbondantemente provveduto altrimenti. Aggiungerò poi che in caso diverso bisognerebbe andare molto guardinghi nell'adottare questa specie d'emendamento, perchè, quando entriamo nell'ordine giudiziario, nell'ordine della procedura criminale, egli è ben difficile il voler portare una mutazione a questo o a quel paragrafo del Codice di procedura senza incorrere il pericolo di trovare delle riluttanze, delle ripugnanze e delle difficoltà in tutto l'andamento della procedura e del giudizio.

Passando ora all'emendamento originario dell'onorevole Boncompagni, questo emendamento, là dove il progetto di legge dice: *è concessa al Governo*, aggiungerebbe: *sotto la responsabilità de' suoi agenti*; noi crediamo pericolosa questa introduzione in quanto che il dire sotto la responsabilità de' suoi agenti produce due effetti perniciosi: primo, sposta la responsabilità; secondo, può introdurre il disordine e l'anarchia nell'esecuzione degli ordini ministeriali.

Sposta la responsabilità, avvegnachè sia generalmente riconosciuto che, secondo la natura de' Governi costituzionali, ogni ministro copre, in quanto l'assume, la responsabilità de' suoi agenti: o un agente agisce secondo gli ordini di un ministro, e il ministro solo assume la responsabilità del fatto in faccia al Parlamento; o un agente agisce contro le istruzioni del ministro, ed il ministro manda questo agente infedele avanti ai tribunali. Dunque quando diciamo che è concessa una facoltà al Governo, con questa parola *Governo* s'intende tutto il potere esecutivo, e quando si dice il potere esecutivo s'intende sempre che la vera responsabilità in faccia al paese rappresentato dal Parlamento risieda nei ministri; tocca ai ministri o ad assumersi questa responsabilità, coprendone i loro agenti, oppure a scaricarsene, mandando innanzi ai tribunali l'agente che non si fosse mantenuto nei limiti delle sue istruzioni.

E basti per quanto riguarda il primo pericolo che presenterebbe l'emendamento Boncompagni, cioè lo spostamento della responsabilità.

Ma ve n'ha un altro più grave, o signori.

Col far pesare la responsabilità sui singoli agenti ne verrà che ogni agente potrà ricusare di eseguire gli ordini del Governo, adducendo la responsabilità a lui minacciata dalla legge; ogni agente avrebbe il diritto di dire: dal momento che la responsabilità pesa nominativamente sopra di me in forza della legge, io sono giudice della necessità di agire in questa circostanza. In tal modo noi recheremmo il disordine in tutte le operazioni del potere esecutivo, perchè l'agente subalterno verrebbe fatto sindacatore e giudice degli ordini che avrebbe ricevuti dalle autorità superiori.

Perciò noi crediamo di respingere questa parte dell'emendamento.

Passando ora all'aggiunta proposta nello spazio di ore 24 successive al suo arresto, queste parole erano già nel progetto primitivamente presentato dal Ministero.

La Commissione ha creduto che dicendo: *si consegnerà l'arrestato nello spazio di ore 24, ecc.*, s'intendesse che questo spazio di tempo dovesse decorrere dal momento dell'arresto. Del resto nessuna difficoltà avrebbe la Commissione ad ammettere l'aggiunta.

Ma, venendo alla parte più importante dell'emendamento ed a quella relativa al giudizio che i tribunali dovrebbero portare sulle operazioni del potere esecutivo, noi crediamo di doverla combattere; imperciocchè, o si tratta in massima che il potere esecutivo debba agire sempre con giusta causa, perchè quando non agisca per giusta causa noi possiamo chiamar sopra di lui la responsabilità, questo è sempre contenuto in tutte le leggi, e quand'anche non fosse contenuto nella legge, è contenuto nello spirito della Costituzione, è contenuto nell'ordinamento generale della società, che ogni uomo è responsabile delle sue azioni, e così ogni ministro costituzionale è responsabile dell'esercizio del suo potere.

Ma se si vuole precisamente determinare che ogni tribunale sia competente a giudicare di volta in volta, di caso in caso, se il Ministero abbia o non abbia eseguito il suo dovere, allora alle altre difficoltà accennate questa mattina dal signor ministro degli interni, che cioè il Ministero dovrebbe di volta in volta mostrar quali sono le ragioni onde fu indotto ad agire, ne verrebbe anche quest'altro inconveniente che si perturberebbe l'ordine delle giurisdizioni, e che mentre il giudicare dei ministri e della loro responsabilità è dallo Statuto e dalla Costituzione accordato a certi corpi politici, con certe forme si verrebbe a spostare la giurisdizione e consegnarla ai tribunali ordinari, i quali non presentano quell'al-

tezza, quella gravità, quella solennità, direi, di forma e di ordinamenti, per cui sia lecito accordare a loro questo supremo giudizio sugli atti del potere esecutivo. Dunque la Commissione, concludendo, ritiene che il giudizio degli atti del Ministero deve appartenere a quei poteri che furono di ciò investiti dalla Costituzione; chè altro è il giudicare degli atti politici d'un Ministero, altro è la sentenza meramente giudiziaria che potrebbe portare un tribunale. Può darsi che un tribunale non riconosca che in dati casi ci fossero prove sufficienti, e tuttavia può il Ministero dimostrare alla Camera che, quantunque le prove non fossero sufficienti giudiziariamente parlando, tuttavia il pericolo politico era tale che a lui era lecito, anzi era debito di agire; perchè nessuno pretende che, ogniqualvolta l'autorità politica sottopone dei presunti rei alla giurisdizione di un tribunale, debba sempre trovarsi la colpa o debba anche trovarsi una data quantità di prove o semiprove; può darsi che il Ministero abbia meno prove di quello che si avrebbe in un caso ordinario, e che tuttavia per l'estensione del pericolo politico avesse nella sua coscienza giudicato necessario di agire rigorosamente. Egli renderà conto alla nazione del suo operato, e ne renderà conto in faccia alla Camera o innanzi ai poteri che hanno il diritto di giudicarlo.

Per queste ragioni la Commissione persiste nel suo primitivo progetto.

BROFFERIO. Non vi è parola da me pronunciata alla ringhiera nel tempo delle troppo note interpellanze che non intenda di confermare.

Io diceva allora che appena si fosse manifestata la guerra avrei fatto tacere in me ogni sentimento di maggiori speranze per non turbare la concordia di che tanto ha d'uopo la patria; e questo ho fatto e continuerò a fare; ma non pertanto ho abdicata la facoltà della parola, e molto meno mi sono spogliato del diritto di vegliare sopra la libertà e di difendere le nostre minacciate istituzioni.

Mal mi oppone il deputato Broglio di avere altra volta manifestato il desiderio di provvedimenti simili a questi che oggi combatto.

Io proponeva, è vero, la nomina di un Consesso di pubblica vigilanza in momenti di fatale agitazione; ma questo Consesso doveva provvedere alla pubblica tranquillità nei confini dello Statuto e a termine delle veglianti leggi. E bastano queste, ove siano applicate con saviezza, con intelligenza, e soprattutto con operosità e con fermezza.

Signori, se io dichiarai di non approvare questa legge, fu solo perchè ho profonda convinzione che un popolo che vuole rispettata la propria libertà deve saperla egli primo rispettare.

Che dirò del primo emendamento che oggi detto non abbia?

Io desidero che il Ministero non sia unico giudice dell'opportunità di severi provvedimenti; desidero che almeno gliene sia fatto invito dalla pubblica opinione chiaramente manifestata.

Nè ciò per diffidenza che io abbia dei ministri; che anzi dichiaro che, se potessi disporli a confidare ad uomini investiti del potere la salvaguardia delle popolari libertà, lo farei di buon grado sotto i loro auspizi. Ma quando si tratta di principi io non guardo ad uomini; gli uomini passano e restano le umane istituzioni.

Quanto all'altro emendamento, il deputato Broglio ha preso equivoco. Egli diceva non saper comprendere come il tribunale debba ogni volta profferir giudizio sugli arresti ordinati dal Ministero...

BROGLIO. Ho detto ciò parlando dell'emendamento Boncompagni, non del suo.

PROFFERIO. È lo stesso; il mio non è che una più precisa spiegazione dell'idea contenuta nell'emendamento del deputato Boncompagni.

Ponga mente il deputato Broglio che il Codice prescrive che la Camera di consiglio debba profferirlo questo giudizio sopra il rapporto dell'assessore-istruttore, e nello spazio di una settimana.

Non si tratta dunque per parte mia di far novità nella penale legislazione; si tratta soltanto di abbreviare i primi termini della criminale processura, acciocchè il cittadino che fosse vittima di arbitrari poteri avesse al più presto conforto dalla giudiziale tutela.

Insisto pertanto, insisto caldamente in questa parte del mio emendamento; a meno che venga decretata la soppressione dell'intero articolo, secondo la proposizione del deputato Ravina.

Io interrogo la storia dei popoli liberi, e scorgo che gli ordinamenti anche transitorii contro la libertà lasciarono sempre germi di tirannide; e noi che da ieri siamo liberi non dobbiamo esporci spensieratamente a ricadere nel servaggio. *(Bravo! Bene!)*

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che siavi stato qualche equivoco nel modo d'interpretare la legge, sia nel suo spirito, sia nell'applicazione delle disposizioni che si propongono. Havvi equivoco nello spirito della legge, quando si è creduto che si fosse proposto di sospendere le libertà garantite dallo Statuto. Tutte le libertà garantite dallo Statuto, e la libertà individuale, e l'inviolabilità del domicilio, e la libertà della stampa, e il diritto di assembrarsi, sono diritti intangibili, ma che certo debbono essere regolati nel loro esercizio dalla legge. Ora si tratta, secondo le circostanze, di ammettere regole più o meno larghe, più o meno strette; certo anche la libertà individuale debbe trovare i suoi limiti, là dove la sicurezza pubblica lo richiede. Nelle circostanze straordinarie che corrono, crediamo che questi limiti debbano essere alquanto più ristretti del solito.

È abbastanza dimostrato quanta distanza ci sia tra la legge che ora si propone, e quella dello scorso luglio, la quale veramente conteneva l'assoluta abdicazione per parte del Parlamento del suo potere legislativo. Certo allora si sospendeva l'azione dello Statuto, e certo, almeno per mia parte, mi sono opposto per quanto erano le mie forze; non stette per me se quella legge fu adottata. Qui, lo ripeto, non si tratta di sospendere la libertà, bensì di regolarne l'esercizio, secondo che le circostanze lo richieggono.

Ciò dimostra ancora quanta distanza ci sia fra la legge che si propone e la legge dei sospetti; quell'ingiusta orribile legge del 1793, che si citava da uno dei deputati quest'oggi. Noi vogliamo che si giudichi cadun cittadino, non dalla sua condizione, nè da' suoi precedenti, ma da' fatti. Non poteva mai caderci in pensiero di ordinare che si proceda contro un cittadino in ragione delle opere precedenti della sua vita o delle opinioni ch'egli abbia a professare, molto meno in ragione della classe cui appartiene, ma solo pei fatti attuali da cui possa nascere un pericolo per la nostra Costituzione, e massime per la causa che noi combattiamo dell'indipendenza italiana.

Noi chiediamo che si dia forza sufficiente al Governo onde questi pericoli siano allontanati.

Si è detto che il nemico non è alle porte della città; rispondeva l'onorevole deputato Broglio che il nemico è solo a 50 miglia dalla città. Dirò di più, dirò che il nemico non è solo alle porte della città, ma precisamente in casa nostra.

Ed in vero, non ci troviamo in casa nostra allorchè siamo

in Lombardia e nella Venezia, che pur sono tuttora occupate dal nemico? Poco fa erano ancora in possesso del nemico i ducati, e continua esso a ritenere Piacenza, questa nobile città che fu la prima ad unirsi a noi; e il maresciallo Radetzki minaccia ancora i paesi del Piacentino che atterrano quella generosa città.

Il nemico è dunque in casa; certo che sapremo allontanarlo, ed io mi affido al coraggio dei nostri concittadini, e mi affido anche specialmente, per difenderci contro le armi palesi dei nemici, mi affido specialmente al nostro valoroso esercito.

Ma abbiamo da combattere un nemico, il quale ha vinto, non colla forza, ma bensì coll'astuzia, collo spionaggio, col tradimento, ed egli è precisamente contro quest'astuzia che è necessità di avere armi diverse da quelle che i nostri valorosi soldati tengono nelle loro mani: egli è contro quest'astuzia che abbisognano anche nell'interno dello Stato altri mezzi di difesa.

Ebbene, contro le armi del nemico non vi è altro rimedio che una continua vigilanza, la quale può rendersi efficace con quei mezzi che si dimandano.

E qui, a mio avviso, consiste un altro equivoco, in cui cadettero coloro che impugnarono il progetto di legge.

Non si tratta di affidare l'esercizio di questi poteri a tutti indistintamente gli ufficiali pubblici di ogni grado. I poteri si daranno ai ministri sotto la responsabilità, ed essi l'affideranno solo a quegli agenti sui quali potranno far conto.

Certo non si è mai proposto di autorizzare qualunque sindaco, qualunque agente della forza pubblica di usare di questi poteri, e anche la scelta delle persone, degli agenti cadrà nella responsabilità ministeriale, e noi questa responsabilità l'accettiamo intiera, precisamente quale venne spiegata dal deputato Broglio.

MOLLARD. Je demande la parole pour faire quelques observations en réponse à ce que vient de dire M. le ministre de grâce et justice.

Jusqu'à présent tous les orateurs qui ont parlé, soit messieurs les ministres, soit messieurs les députés, ont déclaré que la loi qu'on nous propose est contraire au Statut. Maintenant M. le ministre de justice vient de soutenir qu'elle ne l'est pas. Il paraît que sous ce rapport il n'y a pas unité dans le Cabinet. Quoiqu'il en soit, je ferai observer à M. le ministre de justice que le Statut accorde une liberté individuelle pleine, entière, illimitée. Il est vrai qu'à la suite de l'article qui accorde la liberté individuelle pleine et entière, il est dit que l'on pourra procéder à des arrestations conformément au mode qui sera déterminé par la loi. Mais je dois faire remarquer que les lois dont veut parler le Statut, sous ce rapport sont des lois qui ne tendent nullement à attaquer la liberté individuelle, mais uniquement à la garantir, à la faire respecter. Toute autre interprétation serait contraire à l'esprit véritable de la loi, elle renverserait le principe même admis; ce qui serait absurde.

Je conviens que l'on peut faire des lois restrictives de cette liberté absolue, mais c'est seulement dans un cas exceptionnel, contre les seuls citoyens qui par leur propre fait veulent attenter eux-mêmes à la liberté de tous ou de quelques individus en particulier. Tel est, je le répète, le cas de flagrant délit ou de présomption violente d'un délit; mais ici la différence est énorme: la loi qu'on propose à notre sanction accorde, je ne saurais trop le répéter, à une foule d'agents, le pouvoir le plus absolu pour priver les plus plaisibles des citoyens des facultés précieuses qui ont été signalées, sans qu'il s'en soient rendus indignes par aucun fait personnel; c'est là

ce qui renverse le principe de toutes les libertés et nous fait rentrer sous l'arbitraire du pouvoir le plus absolu.

Mais, messieurs, je vous le rappellerai encore une fois, il est deux articles de la Constitution qui sont atteints par le projet, sans qu'on puisse faire l'objection proposée par M. le ministre, ce sont les articles 28, 52, sur la liberté de la presse et le droit de réunion. Ainsi, suivant l'article 28, la liberté de la presse est dans son principe absolue, illimitée, elle ne peut être assujettie qu'à des lois répressives de ses écarts; mais la loi qu'on vous propose est une loi préventive qui renverse le principe énoncé, sanctionné par le Statut: voilà en quoi nous différons avec M. le ministre de la justice.

D'un autre côté, M. le ministre nous oppose le vote de confiance accordé au Ministère Casati; je répondrai qu'il y a une différence immense entre ce vote et le projet de loi qu'on vous propose. Que firent alors les députés de la nation? — Mandataires de leurs commettants, revêtus du pouvoir législatif, ils substituèrent le Ministère à leur pouvoir pour agir comme ils avaient le droit de le faire eux-mêmes en conformité du Statut, et jamais contre le Statut; ce fut même là l'expression de la substitution. Conséquemment ils rendirent leurs substitués responsables comme ils l'étaient eux-mêmes envers leurs mandants, et de cette manière l'intégrité de la Constitution fut sauvée, il ne resta qu'une question de substitution. Mais ici, messieurs, que nous propose-t-on? D'abolir temporairement ou de suspendre les principaux articles du Statut, on nous propose de faire ce que nous ne pouvons pas faire, et encore on nous propose de faire ce que notre serment nous défend de faire.

Mais, messieurs, quelque différence qui existe entre ces deux cas, je suis fort aise qu'on invoque ici l'antécédent du vote Casati, car il m'autorise à mettre sous vos yeux un cas possible, car tout est possible aujourd'hui: supposons donc que vous votiez la loi qu'on vous demande, et que demain ou plus tard, au lieu d'un Ministère démocrate, il arrive un Ministère rétrograde avec une majorité analogue; croyez-vous qu'il tarde un seul instant d'invoquer les antécédents que vous lui aurez préparés vous-mêmes, croyez-vous qu'il manque de motifs péremptoires pour sa majorité? Non, messieurs, il y aura toujours assez de républicains blancs ou rouges, des socialistes et des communistes pour motiver la suspension de tout ou partie du Statut pendant un temps plus ou moins long, pendant un temps peut-être qui finira par le rendre illusoire ou à le réduire à la condition d'une simple disposition législative qui se fait aujourd'hui et se détruit demain, et alors vous regretterez peut-être le vote que vous allez donner, mais ce sera trop tard.

SINEO, *ministro di grazia e giustizia*. Non uscirò dalla discussione di quest'articolo, sul quale soltanto si deve discorrere dietro deliberazione data dalla Camera. Qui non si tratta peranco della libertà della stampa, bensì della libertà individuale e dell'invulnerabilità del domicilio. L'invulnerabilità del domicilio è cosa sacra; ma il domicilio non è violato quando si penetra in esso nei casi e secondo le forme prescritte dalle leggi. Il domicilio qualche volta deve andar soggetto alle perquisizioni giudiziali, e qui appunto si tratta di allargare in ciò le facoltà del Governo; si tratta appunto di farle secondo la legge e coll'intervento dell'autorità municipale, che è la somma guarentigia del cittadino, nel domicilio del quale si entra dagli agenti della forza pubblica. Appunto per le circostanze speciali in cui ci troviamo, si propone che le facoltà del Governo siano allargate; ma la santità del domicilio continua tuttavia ad essere rispettata.

Per ciò che concerne la libertà individuale, essa non impe-

disce che talvolta sia tolta la libertà ai cittadini, occorrendo una giusta causa. Qui si tratta di rendere più frequenti i casi in cui il Governo può regolarmente sospendere la libertà del cittadino: sospenderala, lo ripeto, non per sospetti dipendenti dall'opinione o dalla condizione della persona, il che sarebbe orribile a rammentarsi, ma unicamente dai suoi fatti. In questo punto tuttavia havvi una differenza tra la condizione dei cittadini e quella degli esteri. Certo gli stranieri non possono pretendere di godere di tutte le prerogative dei cittadini, non possono pretendere alla stessa assoluta inviolabilità. Non vi ha paese in questo mondo in cui sia uguale la condizione degli stranieri e quella dei cittadini. Se uno straniero viene nel nostro paese sotto il sospetto di spionaggio, di essere l'agente del nemico, allora si può largheggiare alquanto nella facoltà di espellerlo, e pel solo sospetto può essere allontanato; ma in quanto ai cittadini non si tratta di sospetti, si tratta di fatti, ed è dietro i soli fatti che i cittadini saranno giudicati.

SIOTTO-PINTOR, *relatore*. Chiesi la parola per combattere gli emendamenti dei deputati Boncompagni e Brofferio, ed anche per un fatto personale; perocchè lo stesso signor Brofferio mi ha posto in bocca paragoni che non ho fatto mai. Ora però nè giova tornare a quelli emendamenti che furono già egregiamente combattuti dall'onorevole deputato Broglio, nè mi piace di trattenermi in cosa che riguarda la mia sola persona, mentre veggio mancare il tempo alle cose più importanti. Senonchè, considerando che al predetto deputato Broglio sfuggiva che l'emendamento Boncompagni conteneva anche la soppressione della facoltà di ordinare visite domiciliari, chiederò a quest'ultimo il motivo per cui creda non debba concedersi questo potere, quando consente agli altri in forza della necessità da lui pure ammessa.

Dopo di ciò mi permetterei di rivolgermi brevemente all'onorevole deputato Mollard, il quale affermava che tutti gli oratori consentirono nel riconoscere assolutamente contrari allo Statuto i poteri che vogliono concedere al Ministero. Quanto alle parole dello Statuto, io vi acconsento; ma quanto allo spirito, io non vi ho acconsentito e non posso acconsentirvi. Lo Statuto è la legge fondamentale che determina il modo col quale deve governarsi lo Stato per la sua sicurezza e per la sua felicità. Se non concede il diritto di far visite domiciliari e di procedere ad arresti personali in altri casi e forme che in quelle prescritte dalla legge, gli è perchè quei diritti non reputa, siccome non sono, necessari al buon governo. Nel caso dunque che si abbia necessità inevitabile di essi, il concederli è coerente allo spirito dello Statuto. Nè puoi ragionevolmente contendere ai rappresentanti della nazione il potere di accordarli. Un mandato qualunque generale, anche privato, ha sempre inchiusa la clausola di fare tutto che convenga, e di omettere tutto che si opponga all'interesse del mandante. Interpretate, se potete, in altro modo il nostro mandato, e ditemi poi se non cadete nell'assurdo di una nazione delirante che vi desse mandato anche della sua morte.

IL PRESIDENTE. Ricorderò alla Camera che la discussione in questo momento si trova su due emendamenti, quello del deputato Brofferio e quello del deputato Boncompagni. Se nessun chiede la parola, io proporrei di votare per il momento sopra l'aggiunta del deputato Brofferio. Bisognerebbe poi modificare il paragrafo corrispondente con quello del deputato Boncompagni, e si passerebbe quindi all'emendamento del deputato Ravina.

BARGNANI. Domando la parola per proporre una modificazione alla seconda parte dell'emendamento.

IL PRESIDENTE. Determiniamo anzitutto il primo pa-

ragrafo; in quanto alla seconda parte, siccome è una conseguenza della prima, perchè tratta di ciò che si debbe fare dell'individuo arrestato, prima concediamo o non concediamo questo diritto di arrestare, poscia vedremo che cosa si dovrà fare dell'arrestato. (*ilarità*)

BARGNANI. In tal caso io mi riservo di prendere la parola quando si tratterà dell'arrestato.

IL PRESIDENTE. Allora io metto ai voti l'emendamento del deputato Brofferio.

BONCOMPAGNI. Domanderei la parola per una mozione d'ordine.

Siccome si sono discussi promiscuamente questi emendamenti, desidererei di rispondere alle obiezioni che si sono fatte, prima che si passi alla votazione.

IL PRESIDENTE. Pregherei il deputato Boncompagni a restringersi sul primo paragrafo, perchè l'altro è una conseguenza di questo.

BONCOMPAGNI. Le variazioni sul primo paragrafo, che io proponeva nel progetto del Ministero e della Commissione, sono tre: la prima consiste in queste parole, delle quali io propongo l'aggiunta: *sotto la responsabilità de' suoi agenti*; aggiunta la quale mi era stata consentita dal signor ministro dell'interno, e che fu combattuta dalla Commissione. Mi si fece l'obiezione dall'onorevole deputato Broglio, che il Ministero concentrando in sè tutta la responsabilità degli atti del Governo, sopra di lui esclusivamente debba cadere l'azione della legge, del Parlamento e di tutte le autorità che possono garantire i diritti e la libertà dei cittadini; io credo che tutta l'azione del Governo debba partire dal Ministero, debba far capo a lui; non credo che si possa propriamente dire che tutta l'azione del Governo in lui si concentri, se gli altri agenti del Governo tengono da lui il loro mandato; ma però essi non sono in tal condizione che debbano riguardarsi come agenti passivi del Governo; del modo in cui adempiscono al loro mandato, in cui compiono il loro ufficio, sono responsabili ai tribunali, quando commettano contro i diritti dei cittadini.

L'opinione proposta dall'onorevole deputato Broglio potrebbe certamente reggere nel sistema della legislazione francese, in cui non si fa luogo all'azione contro all'agente del Governo senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato. Questa disposizione del diritto francese fu combattuta dai più liberali, dai più generosi pubblicisti di quella nazione; ma non è questione di cui dobbiamo occuparci; trattandosi della responsabilità degli agenti del Governo, noi dobbiamo consultare la nostra legge; ora l'articolo 311 del Codice penale, di cui già diedi lettura alla Camera, parla di ogni ufficiale pubblico, di ogni agente del Governo, senza alcuna distinzione: l'articolo seguente dice che qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustificino di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuto obbedienza, saranno esenti dalla pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine. Il nostro Codice ammette adunque che anche gli agenti inferiori abbiano una libertà d'azione, la quale può lasciar luogo a responsabilità.

L'onorevole ministro della giustizia diceva testè che non tutti gli agenti saranno autorizzati ad usare di quelle straordinarie facoltà che sono portate dalla legge, ma solo quelli che ne avranno ottenuto un espresso mandato dal Ministero.

Io confesso che questa interpretazione della legge non mi farà scostare dal modo in cui ho concepito la significazione delle parole in cui sta espressa: parmi che la legge sia espressa in senso che tutti quelli i quali dalle leggi ordinarie di procedure e di polizia erano destinati a procedere agli arresti

ed alla perquisizione in caso di flagrante delitto, lo saranno ogni volta che sia necessario alla sicurezza dello Stato.

Mi si faceva l'obiezione dal deputato Broglio che, ammettendo il mio sistema della responsabilità di tutti gli agenti del Governo, s'incaglierebbe l'amministrazione, si autorizzerebbe la resistenza agli ordini del Ministero; io assolutamente rinego questa conseguenza, giacchè dichiaro espressamente, e lo porta l'emendamento che ho proposto, che, allorchando un ordine emani direttamente dal Ministero, sul Ministero deve cadere la responsabilità.

Di un altro degli emendamenti sulla prima parte dell'articolo non mi pare che accada ragionare, come quello a cui nè il Ministero dell'interno, nè la Commissione fece alcuna obiezione, di quello cioè in cui, invece di dire: *ogni volta che sia necessario alla sicurezza dello Stato*, si direbbe: *necessario a prevenire l'esecuzione dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato*.

Io rinnovo la mia dichiarazione che non ho avuto nell'animo di infirmare l'autorità del Governo, che non intendo per nulla infirmare quel potere straordinario di cui egli debbe essere rivestito, in cospetto della gravissima circostanza in cui si trova la nostra patria, in cospetto delle fazioni che possono minacciarla; allora, mi domanda l'onorevole deputato Siotto-Pintor, perchè, ammettendo la facoltà di procedere all'arresto, non ammettete voi quella di procedere alla perquisizione?

Non la ammetto, perchè la credo meno necessaria, perchè trovo che bastano in questa parte le disposizioni del diritto comune; non la ammetto, perchè non vi trovo la stessa ragione di necessità politica; credo che bastino le disposizioni del diritto comune, e soprattutto l'articolo 127 del Codice di procedura, di cui ho già dato lettura alla Camera.

Noi ci accordiamo che questa legge intenda a prevenire la esecuzione di delitti contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato. Prima che questi delitti siano commessi e prima che sia luogo ad alcuna azione, o del Governo o della giustizia, o di qualunque agente, è necessario ch'essi siano progettati; che da questo progetto in qualche modo possa risultare che ci sia già un concorso di volontà, che ci sia una volontà esternata in qualche modo o segretamente, o pubblicamente, la quale tenda ad avvicinarsi all'esecuzione.

Ben di buon grado io prendo atto delle generose parole del ministro Sineo, il quale dichiarava che mai il nostro Governo non acconsentirebbe a portare molestia, a fare vessazioni per le opinioni passate, o per il nome, o per la classe a cui una persona appartenga; ebbene, se noi non vogliamo farlo realmente che quando abbiamo argomento di qualche pericolo contro la sicurezza pubblica, allora è il caso in cui si ha qualche notizia di un atto che si prepari contro la sicurezza pubblica, allora è il caso che l'agente del Governo può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria: il che non sarà mai nè lungo, nè difficile, giacchè basta riferirlo a qualunque giudice di mandamento, a qualunque avvocato fiscale.

Dicevo che era meno necessaria la perquisizione che non sia necessario l'arresto personale. Quando sovrasta l'esecuzione di un delitto, può essere necessaria, può dipendere da ciò la sicurezza dello Stato, che tosto rimette in arresto la persona che ha concepito l'iniquo disegno nell'impossibilità di eseguirlo.

Non credo che ci sia la stessa necessità che una visita domiciliare si faccia oggi o domani, non credo che ci sia necessità di fare una visita domiciliare, quando il sospetto non sia tale da poter essere denunciato all'autorità giudiziaria; aggiungo che la visita domiciliare la credo più pericolosa, per-

chè la credo più atta a togliere la fiducia nel Governo. Appunto perchè, non portando una privazione alla libertà, paiono misure meno violente, avverrà forse che gli agenti inferiori del Governo più facilmente si risolvano a questi atti, e quando si ripetessero, noi avremmo un cumulo di rancori, di odii contro il Governo, che l'affievolirebbe assai più che la mancanza dell'articolo di legge che ci è proposto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Debbo fare un'osservazione sulla dichiarazione che ho fatto quest'oggi, quando ho detto che non mi opponeva all'emendamento del deputato Boncompagni. Nel protestare di non dissentire che la facoltà che si concedeva al Governo dovesse intendersi sotto la responsabilità de' suoi agenti, ho detto che questa dichiarazione altro non faceva che sanzionare un principio, già dalla natura stessa di quell'articolo derivante, perchè qualunque facoltà che si concede al Governo, ancorchè non venga espressa nell'atto in cui la facoltà si concede, tuttavia s'intende concessa sotto la responsabilità del Governo, nè può disgiungersi la responsabilità dall'esercizio della facoltà che al Governo vien data. Ma con ciò non fu e non è mia intenzione di sovvertire la natura e gli effetti di questa responsabilità, non fu e non è mio pensiero che la responsabilità debba ricadere sopra coloro che non fossero gli autori dell'atto, anzi ho sempre creduto che il deputato Boncompagni intendesse precisamente mirare contro l'autore dell'atto, cioè contro colui il quale avesse fatto esercizio di queste facoltà, non contro gli agenti subalterni, i quali altro non avessero fatto che attenersi agli ordini ricevuti dal ministro. Al quale riguardo non basta la distinzione tra il caso in cui l'ordine sia partito direttamente dal Ministero per l'arresto di un individuo, ed il caso in cui l'ordine dell'arresto sia stato spiccato da un agente subalterno. Ognuno sa che il Governo esercita le facoltà che gli sono concesse non sempre individualmente e direttamente. Il più delle volte egli le esercita colle istruzioni che dirama agli agenti subalterni; quindi, se il Governo dà un'istruzione affinché si proceda all'arresto od a visite domiciliari in certi determinati casi che gli agenti subalterni debbono eseguire, quando gli agenti si attengano a queste istruzioni, certamente non vi possono essere intaccati nel loro atto mentre non fanno altro che attenersi agli ordini che riceveranno, perchè altrimenti sarebbe impossibile l'esercizio della macchina governativa, sarebbe in facoltà dell'agente subalterno l'investigare se l'ordine ricevuto sia o no conforme alle facoltà che il Governo può avere. Certamente, se l'ordine in questo caso parte da un agente subalterno, non potrebbe essere sottoposto a procedimento; sarebbe soltanto il ministro il quale ha date le istruzioni che deve rispondere dell'esercizio dell'autorità che gli viene concessa. Ora, se il signor deputato Boncompagni mirasse anche in questo caso a contemplare l'agente subalterno, dichiaro che non potrei per nulla acconsentire a questo emendamento, ma dovrei anzi assolutamente oppormi.

Nel caso poi che il ministro stesso dia ordine di un arresto, allora è certo ch'egli stesso dovrebbe personalmente rispondere se le istruzioni date non fossero conformi a giustizia, non fossero consentanee alla necessità dello Stato.

Lo eccito adunque a dare una spiegazione, se egli intenda con quest'emendamento di colpire la responsabilità ne' termini generali, ed allora non ho alcuna difficoltà ad accettarla; ma se invece mirasse a spostare questa responsabilità, allora mi vi oppongo.

Quanto alle visite domiciliari, il deputato Boncompagni disse che bene spesso era impossibile il procedere celeremente alle visite domiciliari; soggiunse che se una visita non può aver luogo quest'oggi, potrà egualmente aver luogo l'in-

domani, e che per conseguenza non vi è alcun bisogno di concedere la facoltà che vi si proceda senza avere l'autorizzazione del potere giudiziario.

A ciò rispondendo che il più delle volte è il caso in cui si debba procedere colla massima celerità, massime ne' momenti in cui siamo; se oggi non si procede ad una visita domiciliare, bene spesso avverrà che il giorno successivo qualunque visita che si faccia rimarrà senza frutto.

Se dunque la necessità dell'autorizzazione giudiziaria può richiedere una perdita di tempo, forza è che si debba in certi casi omettere.

BONCOMPAGNI. Io dichiaro che la mia opinione sulla responsabilità degli agenti del Governo è assolutamente la stessa che quella espressa dal signor ministro dell'interno; io non vedo mai libertà d'azione in un agente del Governo, il quale agisce in seguito ad ordini dei superiori, o quest'ordine sia dato per un caso specifico, o sia compreso in un'istruzione generale; l'agente non deve esaminare, l'agente deve eseguire. Se l'ordine dà luogo a responsabilità, la responsabilità deve salire a chi ne ha dato l'ordine. Se l'ordine spiccò dal Ministero, cada su esso; se spiccò da un agente superiore, ma inferiore al ministro, cada su questo.

In quanto all'altra quistione delle visite domiciliari, io non entrò più nelle considerazioni che possono rendere opportuno o no il dare questa facoltà al Governo; osserverò soltanto che, se io ho detto che non premeva che queste visite fossero fatte l'oggi od il domani, non l'ho detto in un modo assoluto, ho detto ne' casi in cui (o almeno ho inteso dirlo in questo senso; forse mi sarò spiegato diversamente nella rapidità dell'eloquio) non vi è qualche probabile indizio di una trama contro la sicurezza dello Stato, allora non c'è premura che si faccia più o meno sollecitamente la perquisizione; intendendo dire sollecitamente di giorni, di ore. Non c'è la stessa urgenza che può esservi nell'arresto d'una persona pericolosa, la quale può sovvertire tutto lo Stato quando ella rimanga libera della sua azione; difficilmente perciò vedo questa urgenza di procedere alle visite domiciliari nei casi in cui non si abbiano indizi che possano dar luogo ad un procedimento giuridico.

Varie voci. Ai voti!

IL PRESIDENTE. Se la Camera desidera di passare ai voti, comincerò a mettere ai voti l'emendamento del deputato Brofferio.

BROGLIO. È necessario che la Commissione formoli la sua proposizione?

Varie voci. No! no!

RATTAZZI, ministro degl'interni. Vorrei fare alcune osservazioni sulle parole: *altamente manifesta*, ecc.

Osservo che si tratta appunto di procedere all'arresto quando non sia ancora conosciuto il caso, perchè se l'arresto è manifesto, difficilmente può essere il caso di potervi procedere.

Dunque, se si ammettessero queste parole: *altamente manifesta la necessità di procedere all'arresto*, si renderebbe assolutamente inutile lo scopo cui mira la legge.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento Brofferio alla prima parte dell'emendamento Boncompagni.

(Non è approvato.)

Resta a vedere che cosa si fa dell'emendamento Boncompagni.

BONCOMPAGNI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Questo emendamento consta di tre parti; ne chiedo la divisione.

IL PRESIDENTE. Cominciamo adunque dal mettere ai voti le parole: *sotto la responsabilità de' suoi agenti.*

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Domando facoltà di parlare. (*Rumori*)

Se le espressioni proposte dall'onorevole Boncompagni contenessero veramente un senso consentaneo alla spiegazione da lui data, esse non soffrirebbero difficoltà di sorta; ma quando si dice in modo generale che s'impone la responsabilità agli agenti, certo ne può nascere il pericolo d'una interpretazione contraria all'opinione stessa del proponente. Conseguentemente sarebbe pericoloso l'adottare questa redazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

(Le parole *sotto la responsabilità de' suoi agenti* non sono adottate.)

(Non è adottata la seconda parte dell'emendamento.)

(È adottata la terza parte.)

IL PRESIDENTE. Adesso la parola è al deputato Ravina.

RAVINA. Signori, allorquando questa legge fu presentata agli uffici, e quindi alla Commissione, io la trovai enorme. Nella Commissione essa ebbe a soffrire sì alcune mutilazioni, che la rendono meno formidabile e pericolosa; ciò nonostante, siccome, anche come essa sta ora, viene a sospendere le guarentigie di libertà ed a recare una grave ferita allo Statuto, io non sono d'avviso che si debba approvare.

Non è già che io discenda nella sentenza di coloro fra i quali si trova l'onorevole preopinante signor Mollard, i quali estimano che noi, non avendone mandato espresso dagli elettori, non abbiamo diritto di fare queste innovazioni.

Certamente, se questa legge annullasse alcuna parte essenziale delle libertà consacrate dallo Statuto, io manterrei fermamente che il Parlamento non potrebbe sancirla; imperocchè le franchigie della libertà esser debbono eterne siccome eterna è la legge morale che costituisce la dignità dell'uomo, eterno il principio di egualità di tutti i membri del civile consorzio, eterne le ragioni del loro perfezionamento e del loro benessere.

Questi diritti, siccome fondati sull'immutabile ed inalterabile ragion naturale, non possono essere distrutti mai; e non solamente essere non possono annichilati senza mandato del popolo, ma dico ed affermo che qualunque mandato di questa natura sarebbe onninamente nullo e di nessun valore, perchè non può l'uomo abrogare le eterne leggi di natura, non alienare la sua libertà, e ridursi in servitù, legge questa nata con lui ed anteriore a tutte le leggi civili, non può cancellare l'immagine del Creatore che egli porta scolpita nell'anima, non può spegnere quella particella d'aura divina che forma la sua essenza, in una parola non può avvilitarsi a segno di rendersi somigliante al bruto, al bruto governato non da ragione nè da moralità, ma unicamente dall'istinto e dalla verga del padrone.

Sì, o signori, la libertà è non solamente un diritto, ma è sacro dovere, come la servitù quando non sia forzata è un obbrobrioso misfatto; e se il suicidio è delitto nei privati, perchè non sarebbe delitto nei popoli?

Ma in questa legge non si tratta di abolire affatto, si tratta soltanto di sospendere alcune libertà principalissime invero, sancite dallo Statuto, per lo timore che, lasciandole nella loro integrità ed amplitudine, esse vengano a pericolare ed a ricevere detrimento, la qual cosa, quando fosse ben intesa, voglio dire quando fosse affatto ed assolutamente necessaria, sarebbe non solamente lecita e legale, ma savia e laudabile. La quistione pertanto si riduce tutta sulla necessità. Egli è da vedere se questa necessità esista sì o no. Dove la necessità

cessa, là incomincia l'ingiustizia delle provvisioni straordinarie che pongono i cittadini fuori del diritto comune; in questo caso, ogni legge dittatoria diventa soperchiatrice, illegale, tirannica.

Esaminiamo pertanto se i pericoli che minacciano la libertà e la patria sieno tali che partoriscono questa necessità; vediamo se la nave della repubblica sia combattuta da sì fieri venti, che convenga far iattura di una parte della merce per salvezza del rimanente, e per l'incolumità della nave stessa.

Questo appunto, signori, è ciò che io non credo. Se io volgo lo sguardo e la mente alle diverse parti dello Stato, io veggio per ogni dove perfetta quiete, dappertutto regna tranquillità, rispetto alle leggi, ubbidienza ai magistrati; non una sommossa, non un tumulto, non una resistenza.

Io domando adunque: dov'è la necessità di spogliare i cittadini di lor franchigie le più preziose, di porre tutte le parti del reame in istato di assedio, di sospendere sul capo di tutti e di ciascuno questa formidabile spada di Damocle? Basterà egli per giustificare disposizioni sì gravi, e che riuscir possono funeste, basterà, dico, un timor vago, una paura remota, una possibilità qualunque di futuri perturbamenti?

Ponete mente, o signori, che lo Statuto è la rocca di nostre libertà, il santuario, l'asilo inviolabile di nostre franchigie, l'ancora di salute della patria; deh! guardiamoci bene dall'indebolire, dal far breccia sull'antemurale di questa rocca, dal violare questo santuario, dal lasciarci sfuggire di mano quest'ancora. Non poniamo le mani sacrileghe sull'arca santa, se non vogliamo che mal ce ne incolga. Non teniamo in sì poco conto le libertà che il popolo commise alla nostra cura, alla nostra vigilanza, alla nostra lealtà. Non meniamo la scure sulle radici della pianta, se non vogliamo vederla intristire, inaridire; guardiamola anzi dall'insulto degli armenti, cioè dagli impeti arbitrari delle podestà esecutrici, altrimenti oggi un colpo, domani un altro, e presto la vedremo prostrata e giacente.

Circondiamo la Costituzione di una sacrosanta riverenza, di un inviolabile rispetto; se no, ella cadrà in dispregio, e più non fia chi all'uopo la difenda e protegga dalle micidiali percosse di qualche mano audace che si accinga a mandarla in perdizione. Guai se ci avvezziamo a vederla intaccata, violata, manomessa; ella diverrà contennenda come matrona contaminata da molti adulteri.

Oh! se tutti voi aveste provato, siccome io provai, lo squalore delle carceri e le inenarrabili angosce dell'esilio, se aveste veduta sospesa sul vostro capo la mannaia del carnefice, sono ben persuaso che vi sentireste inorridire, rabbrivire al solo pensiero che un cittadino innocente esser possa, eziandio senza supporre mal volere ed intenzioni maligne nei governanti, ma in ogni modo, per un semplice sospetto nato d'errore, ovvero frutto dell'infernale nequizia di un Mefistofele, di un Sicofante, esser possa rapito dal santuario del suo domicilio, dalle braccia dei genitori, dall'amplesso della consorte, dalla dolce cura dei suoi figliuolini, per essere trascinato fra le tenebre e l'orrore del carcere.

La libertà, notate bene, non consiste soltanto nel non essere violato, ma nella certezza che ogni probò cittadino porta in petto di non poter essere violato e manomesso da chicchessia. Con questa certezza, l'innocente passeggia con fronte alta e serena per le vie della città; con questa egli riposa tranquillo fra i domestici penati, e s'abbandona sicuro alla soave quiete del sonno fra i silenzi della notte. Senza questa certezza rassicurante, non è libertà pel cittadino, nè vi può essere felicità.

Quando il testimonio di una coscienza pura non basta ad

assicurarti, come potrai vivere una vita, non dirò riposata e felice, ma tollerabile?

Ma qui mi si dirà: noi dobbiamo aver fiducia nei ministri. Fiducia nei ministri? Ma noi dobbiamo anche aver l'occhio al nostro dovere, e dover nostro precipuo è di vigilar sempre, non addorirci mai, mai non abbandonarci a una cieca fiducia, sempre stare in sugli avvisi. I ministri? Ma una parola, un soffio può farli sparire dai loro seggi, come pula allo spirar del vento.

Ancora mi si dirà: gli uomini onesti non aver nulla a temere di queste leggi d'eccezione. Ed io anzi vi dico che essi hanno molto a temere, e talvolta più assai che gli altri; perchè vi sono tempi nei quali la virtù ha molti nemici, e più quanto essa è più franca ed austera.

Del resto io noto che questa sentenza, cioè che l'onesta gente non ha niente a temere in questi casi, fu sempre il ritornello di coloro che fecero l'apologia delle leggi arbitrarie e tiranniche. E così dicendo, voglio accennare principalmente a non pochi giornalisti francesi e presenti e passati, vituperio della stampa e della letteratura politica, i quali coi loro venali sofismi fecero sì che presso quella nazione gli impeti e la libidine delle provvisori arbitrarie paiono essere connaturali.

Ditemi, signori: perchè in Inghilterra da due secoli in qua, e specialmente dopo la cacciata degli Stuardi, la Costituzione politica stette salda sulle sue basi, ricevendo sempre nuovi miglioramenti? Perchè sempre fu rispettata, nè mai fu sospesa in alcuna sua parte, se non per necessità urgentissime, evidentissime, nè mai oltre quei termini nè di tempo nè di luogo, i quali erano segnati da quella necessità. Laddove in Francia quella leggerezza che mai non rispettò abbastanza il sacro palladio delle leggi fondamentali fece che quel popolo da sessant'anni si trova aggirato e trabalzato in perpetue e quasi giornaliere mutazioni.

Non tocchiamo adunque, non ismoviamo la pietra angolare dell'edifizio politico.

Che la salute del popolo sia la prima legge, io mel so; che la dittatura esser possa in certi tempi un salutare rimedio, non lo ignoro. Ma io domando di bel nuovo: dov'è ora la necessità di un tanto olocausto di nostre libertà? La dittatura si creava in Roma il più sovente per condurre le guerre molto pericolose e con più severa disciplina ed assoluto imperio. Ma questi dittatori non potevano esercitare questa balia sopra i togati dentro le mura della città, anzi erano obbligati a lasciare l'esercito loro fuori delle porte e non potevano entrare armati. Dicami il signor preopinante che volle corroborare la sua opinione coll'autorità di queste militari dittature, confondendole colle civili: quale podestà esercitarono sui cittadini togati i Camilli, i Papiri, i Fabii?

Creavansi ancora le dittature alcune volte per frenare la licenza e le congiure cittadinesche, le quali minacciavano grandemente la libertà e la salute della repubblica. Di queste brevi balie straordinarie (delle perpetue non parlo, giacchè furono vere tirannidi), tre principalissimi esempi mi corrono alla memoria. Una fu per ispegnere la congiura dei Baccanali; un'altra per attutare e dissipare i tumulti sollevati dai Gracchi; finalmente quella che tendeva a reprimere l'audacia ed il furore di Catilina. Ma ditemi: v'ha egli nei nostri costumi alcun che di simile a quella orribile e nefanda pestilenza dei Baccanali? Dov'è chi predichi fra noi la legge agraria? Temere in Italia lo spauracchio del comunismo, non sarebbe cosa ridicola ed assurda? Finalmente dov'è tra noi Catilina? Dove sono i Cetegi, i Lentuli, i Gabinii? dove le delazioni dei legati allobrogi, dove le rivelazioni di Fulvia?

A che dunque tanti importuni terrori? a che spalancare le fauci delle carceri, e mostrarle così minacciose e spaventevoli alle immaginazioni attonite dei cittadini? a che far loro sentire innanzi tratto il tristo e gelido picchio dei berrovieri notturni, che scuote e mette in terrore tutta la casa e la famiglia sepolta nelle dolcezze del sonno? a che porre loro sotto l'occhio l'odioso splendore delle faci inquisitorie, ed il più odioso luccicare dell'armi del satellizio di polizia? a che obbligare le consorti a non poter reclinare il capo sul letto geniale (*Risa generali*), senza recare nel sonno la paura che il marito loro esser possa da un istante all'altro divelto e rapito dal loro fianco? (*Nuova ilarità*)

Grave cosa, anzi gravissima, o signori, non solo la cattura ed il carcere, ma ancora la visita e perquisizione delle case, che viola la santità del domicilio, viola i sacri diritti della notte e del sonno (*Risa prolungate e mormorio*), perturba e mette in ispavento ed in tremito tutta la famiglia pallida, palpitante, esterrefatta (*Ilarità prolungata*), viola finalmente il sempre rispettabile segreto delle scritture e faccende domestiche.

Per tutte queste considerazioni, ed atteso che agli attuali bisogni bastano le leggi comuni, e principalmente perchè questa è legge di pericoloso e funesto esempio, io la rigetto.

IL PRESIDENTE. Poichè sento che da alcuni si desidera chiudere la discussione su questo paragrafo, dimanderò se la chiusura è approvata.

(La discussione è chiusa.)

Resta dunque a mettere ai voti il primo paragrafo dell'articolo primo, così emendato:

« Dal giorno della pubblicazione della presente legge, e durante il termine in essa stabilito, è concessa al Governo la facoltà di ordinare visite domiciliari coll'intervento del giudice o sindaco, e di far procedere ad arresti personali, quand'anche non si tratti di flagrante delitto, ogni volta che sia necessario a prevenire l'esecuzione di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato. »

(La Camera approva.)

Ora si passerà alla discussione del paragrafo 2º, che parla del modo con cui si deve trattare la persona che fu arrestata. Ricorderò che su questo punto vi sono due emendamenti: l'uno del deputato Brofferio e l'altro del deputato Boncompagni.

Rileggerò entrambi gli emendamenti.

Quello dell'avvocato Brofferio è il seguente:

« L'individuo arrestato dovrà fra lo spazio di ore 24 essere rimesso all'autorità giudiziale.

« Seguita la rimessione, il giudice d'istruzione dovrà interrogare immediatamente il detenuto sui motivi del suo arresto, e sulle altre generalità accennate nell'art. 210 del Codice di procedura criminale.

« Dovrà inoltre l'assessore istruttore nello spazio di ventiquattr'ore fare il rapporto dell'arresto, dei fatti che lo cagionarono, e del seguito interrogatorio, alla Camera di consiglio, la quale, a termine degli articoli 227, 228, 229, 250 e 251 del Codice pronunzierà immediatamente sul rilascio dell'imputato o sul rinvio del medesimo al tribunale competente.

« Nel caso che l'arresto risultasse ordinato od eseguito senza sufficiente motivo, si farà luogo all'applicazione delle leggi penali sull'abuso di potere e sopra gli atti arbitrari. »

Questa è la proposta del deputato Brofferio. Il deputato Boncompagni propone quest'altro emendamento:

« L'individuo arrestato dovrà fra lo spazio d'ore 24 successive al suo arresto essere rimesso ai tribunali competenti,

giusta le leggi generali, per esserne giudicato secondo le ordinarie regole di procedura e colla massima sollecitudine.

« Allorquando il tribunale medesimo riconosce che l'arresto sia stato eseguito senza giuste cause, si farà luogo contro colui che l'avrà ordinato all'applicazione delle pene stabilite nell'art. 311 del Codice penale. Pel giudizio a cui darà luogo sarà sempre competente il tribunale avanti il quale sarà stato rimesso l'individuo arrestato. »

Parmi di vedere in questo che il deputato Boncompagni non ordina niente diversamente della Commissione circa quello che debba farsi dell'arrestato. Parrebbe a me che si dovesse mettere in confronto il primo paragrafo dell'emendamento Brofferio col paragrafo secondo della Commissione, perchè, quanto alla disposizione di quello che si debba fare dell'arrestato, è un terzo caso; ed allora metterò a confronto il secondo paragrafo del deputato Brofferio col paragrafo terzo della Commissione. Credo che la Camera non dissenterà da questa distribuzione della materia, che cioè prima si parli di quello che si deve fare della persona arrestata, e poi di quanto si riferisce a quelli che avranno arrestato illegalmente. Non credo che ci sia difficoltà su questa distribuzione della materia da trattarsi.

BARGNANI. Non perchè io difenda con una modificazione che dirò in appresso questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole deputato Brofferio, non perchè io mi disponga a fare od appoggiare alcun altro emendamento nel decorso della discussione, non per questo, dico, sono contrario al principio della legge nella sua generalità.

Io trovo che noi, legislatori e rappresentanti del popolo, abbiamo due missioni: la missione giuridica e la missione politica. La missione giuridica, la quale c'impone di sostenere e promuovere lo sviluppo progressivo delle nostre libere istituzioni; la missione politica, la quale in qualche speciale condizione di cose, di tempi e di luoghi ci fa debito di rinunciare momentaneamente ad una parte di quelle liberali franchigie.

Ora è la scelta tra il principio giuridico ed il principio politico che noi dobbiamo fare nell'attuale deliberazione.

Qual è lo scopo di questa scelta?

La maggior utilità della cosa pubblica, la vita della patria, o, in altri termini, il felice riuscimento della nostra seconda guerra. Quale il diritto? L'inevitabile necessità. Io non darò ragioni a dimostrare tale politica necessità, imperocchè già molte e troppe ne furono esposte dalle due parti contrarie; soltanto mi permetterete che io dica due cose, che forse non furono ancora accennate da nessuno degli oratori che parlarono in favore della legge: la prima è quella che non vi fu mai guerra d'indipendenza..... (*Interrotto*)

IL PRESIDENTE. Prego i deputati di non escire, perchè non saremo più in numero per votare.

BARGNANI...... che non vi fu mai guerra d'indipendenza, la quale sia riescita a buon termine senza che sieno stati od in tutto od in parte conferiti poteri straordinari a coloro che aveano il difficile compito di reggere la cosa pubblica. Io riporto la vostra attenzione alla storia, la quale farà prova della mia asserzione.

La mia seconda osservazione, o signori, vi mostrerà quanta possa essere e quanto funesta l'influenza delle macchinazioni straniere. Ora sono 48 ore un proclama di Radetzky chiamava fedeli e probi ministri que' nostri concittadini già membri di un Ministero caduto, i quali non dividono le nostre opinioni politiche; tale fatto basterà a provare come le antiche frodi dell'inimico sieno parate a versarsi nel cuore de' nostri Stati, a diffondervi la discordia ed a preparare il cozzo delle fazioni,

e come noi dobbiamo conferir al potere la facoltà di porre un argine all'intromissione di quelle arti funeste.

Del resto, venendo alla seconda parte dell'emendamento Brofferio, io dico che la Camera e la Commissione, cioè i rappresentanti legittimi della libertà cittadina non mi pare che possano essere meno zelanti delle nostre franchigie di quello che ne sia stato il signor ministro dell'interno; imperocchè tanto l'onorevole deputato Brofferio quanto l'onorevole signor ministro dell'interno hanno consentito nell'intendimento di rendere breve più che sia possibile l'ingiunta detenzione dell'arrestato.

Il deputato Brofferio disse che il detenuto sarà rimesso immediatamente al giudice d'istruzione, il quale entro le 24 ore dovrà far rapporto alla Camera di consiglio perchè pronunci il rilascio immediato, ovvero il regolare procedimento. Ragioni sono state addotte da una parte e dall'altra. L'onorevole signor ministro disse che solo ostacolo all'ammissione dell'emendamento era la difficoltà in ogni caso, e l'impossibilità in alcuno che il giudizio della Camera di consiglio fosse pronunciato nel breve tempo di 24 ore; l'onorevole deputato Brofferio ha risposto a queste altre ragioni che la Camera avrà potuto apprezzare; ma a me pare, o signori, che vi sia un temperamento tra le due opinioni; ora questo temperamento, che concilierebbe i due consigli soltanto in parte dissenzienti, io lo proporrei nel seguente sott'emendamento, cioè che il giudice d'istruzione dovrà entro tre giorni dal seguito arresto far rapporto alla Camera di consiglio, la quale decreterà la remissione del detenuto, ovvero l'imprendimento della regolare procedura. A me pare dunque che, adottando questa modificazione, tutto quello che potrebbe esserci di più funesto per l'arrestato innocente sarebbe una detenzione di 3 giorni, e con questo scarso martirio egli avrebbe pagato un tributo imperituro alla salvezza della patria. (*Risa. — Bravo!*)

BONCOMPAGNI. Domando la parola per un fatto personale.

Il preopinante ha ricordato le parole di Radetzky, che chiamava probi ed onesti cittadini i ministri scaduti dal potere; egli ha creduto da queste parole poter argomentare il pericolo di trame..... (*Segni di diniego*)

Se il nemico dell'Italia getta fra noi delle infami insinuazioni, noi abbiamo sempre sperato che in nessun petto italiano, che nel pensiero di nessuno di quelli che siedono od hanno seduto in questo Parlamento trovassero corrispondenza. (*Bravo! Bene!*) Vi può essere bensì dissenso di opinioni in qualche parte tra noi ed i ministri attuali, ma nelle condizioni in cui si trova la patria noi non più di loro vorremmo patteggiare col nemico.

Sfido chiunque conosca gli atti che si trovano al Ministero di trovare un documento in contrario; noi dichiariamo che nessun'altra intenzione abbiamo avuto mai, che nessun'altra politica avremo, finchè dura la guerra, fuorchè quella di concorrere con tutte le forze a respingere il nostro nemico ed a rivendicar l'indipendenza della patria. (*Applausi prolungati*)

BARGNANI. Io prima d'ogni altro sento il debito di fare plauso alle eloquenti e generose parole dell'onorevole preopinante; io sento il debito di dichiarare che io non intesi di ferire, nemmeno lontanamente, nessuno degli scaduti ministri; soltanto ho voluto far vedere alla Camera come era intenzione del nostro nemico di adoperare nell'interno ogni più nera macchinazione, di non arretrarsi innanzi a nessuna calunnia, ed è appunto contro queste macchinazioni che noi dobbiamo prendere le armi della legge, come sopra i campi della battaglia quelle del soldato. (*Bene! Bravo!*)

Non è, o signori, che noi ci dobbiamo mettere in guardia

contro le persone troppo onorevoli, troppo patriottiche, troppo generose di quegli antichi ministri, ai quali non ho voluto mai alludere allorchè parlai delle frodi del nostro instancabile nemico. (*Applausi*)

BONCOMPAGNI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni del deputato Bargnani.

NUOVO APPELLO NOMINALE.

IL PRESIDENTE. Mi si fa osservare che ormai la Camera non è più in numero; siccome essa si è dichiarata in permanenza, credo che sia del suo onore di mantener la sua parola. Si farà intanto l'appello nominale.

(Mancano i seguenti deputati: Arese — Berruti — Bertini G. M. — Bertrand — Bianchi-Giovini — Bonelli — Bottono — Buffa, *ministro* — Cadorna, *ministro* — Cannas — Caveri — D'Azeglio — Defey — De Martinel — Despine — Doria — Fois — Gioberti — Griffa — Guillot — Iosti — Martinet — Mathieu — Merlo — Mongellaz — Mussi — Pera — Piatti — Re — Rossetti — Spano — Valerio G. — Valerio L. — Zumaglini.)

(Dopo l'appello nominale molti deputati si alzano per escire.)

IL PRESIDENTE. La Camera aveva determinato di rima-

nere in permanenza, e deve mantenersi nella sua decisione; io sono il rappresentante della Camera, devo rispettare ciò che ha deciso, ed è mio debito di rimanere finchè la Camera non abbia deciso diversamente; e rimango. (*Applausi prolungati dalle gallerie*)

(Molti deputati osservano che la Camera non è in numero, e per conseguenza è inutile rimanere.)

IL PRESIDENTE. Prego i deputati di voler prendere il loro posto per determinare ciò che si ha da fare. (*Mormorio generale: i deputati si alzano pressochè tutti per escire.*)

Allora io prorogherò la seduta a domattina, ed alle ore otto, poichè in ora la Camera non si trova più in numero.

Varie voci. Ma domani vi sono le elezioni; la Camera non potrà essere completa.

RINVIO DELLA TORNATA ALLE 8 DI DOMATTINA.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare nuovamente che la Camera si è dichiarata in permanenza; io pertanto non posso cambiare le disposizioni della Camera: la sola cosa che io posso fare è di prorogare la Camera; per conseguenza la prorogo alle ore otto di domattina.

(La seduta è prorogata alla domane alle ore otto del mattino, e sciolta alle ore 11 e 1/4.)

TORNATA DEL MATTINO DEL 20 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Presentazione di un progetto di legge del deputato Brunier — Continuazione della discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — La discussione sulla legge è sospesa, perchè la Camera non è in numero — Discussione sul modo di provvedere a che i deputati intervengano con maggior esattezza alle adunanze della Camera — Rinvio della tornata all'una dopo mezzodì.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4.

IL PRESIDENTE. La Camera ha deciso iersera di riunirsi questa mattina alle ore 8; e, non essendo adesso i deputati in numero, si farà l'appello nominale.

APPELLO NOMINALE.

(Mancano i seguenti: Arese — Balbo — Bargnani — Berruti — Bianchi-Giovini — Boncompagni — Botta Vincenzo — Brofferio — Buffa, *ministro* — Cadorna, *ministro* — Cannas — Carli — Caveri — Chiò — Corbu — D'Azeglio — Defey — Degiorgi — Demarchi — Derossi — Fois — Galli — Ginet — Gioberti — Iosti — Leotardi — Martinel — Michelini G. B.

— Mongellaz — Nino — Penco — Piatti — Raggi — Ravina — Re — Riccardi — Ricci — Scano — Scofferi — Serra — Simonetta — Spano — Sussarello — Valerio G. — Valerio L. — Zumaglini.)

IL PRESIDENTE. Non siamo ancora in numero.

La discussione sarebbe sopra l'emendamento del deputato Bargnani, ma il proponente non è presente per isvilupparlo.

Quest'emendamento riguarda il paragrafo 2° dell'art. 1°, cioè quello che si dovrà fare dell'individuo che è stato arrestato, ed è concepito come segue:

« L'individuo arrestato dovrà fra lo spazio di ore 24 essere rimesso ai tribunali competenti, giusta le leggi generali, perchè procedano nelle forme ordinarie colla massima sollecitudine. »

Varie voci. Non siamo ancora in numero!